

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1281

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FREGONESE, D'ALESSIO, MALFATTI FRANCESCO, BRONZUTO, MALAGUGINI, SCAINI, CARUSO, FLAMIGNI, POCETTI, BORTOT, MAULINI, COCCIA, BALLARIN, LUBERTI**

*Presentata il 27 marzo 1969*

**Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, ex combattenti ed assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che proponiamo alla vostra attenzione tende ad accogliere, sia pure limitatamente al settore del pubblico impiego, la esigenza, più volte e da più parti espressa, di favorire, con un atto di giusto riconoscimento, gli ex combattenti e categorie assimilate, che a causa della guerra, dell'internamento e della prigionia, hanno subito un danno riguardo alla loro posizione professionale o di carriera e molti dei quali sopportano, ancora oggi, le conseguenze dei disagi e delle sofferenze dovute subire negli anni della guerra.

È appena il caso di ricordare che nella scorsa legislatura, una iniziativa del genere, aveva già ricevuto l'approvazione della Camera dei Deputati e che la « sospensiva » decisa dal Senato della Repubblica è stata comunemente intesa come un invito alla priorità nel caso di rinvio — come è accaduto — della materia alla presente legislatura.

È da tenere anche conto dell'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che pre-

vede la possibilità di regolamentare un esodo più generale nel settore del pubblico impiego.

La unificazione dell'esodo a favore degli ex combattenti e categorie assimilate con quello più generale, avrebbe rappresentato, con le dovute differenziazioni, un elemento di maggiore equilibrio ed equità.

È noto che il governo ha chiesto una congrua proroga dei termini della legge-delega sopra citata, anche se ad una attenta lettura della legge appare evidente che l'articolo 19 riguarda materia alla quale il governo può provvedervi con un disegno di legge e non con una legge delegata.

Resta, dunque, il fatto che la messa a punto di un provvedimento generale secondo quanto detta l'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 249, avrebbe portato via molto tempo e ciò quando le attese degli ex combattenti e categorie assimilate risalgono — come abbiamo già visto — al tempo della passata legislatura ed è opinione generale che non possono essere più ritardate.

Per questo, fermo restando l'articolo 19 della legge di delega, pensiamo che si debba procedere con un provvedimento *ad hoc* per gli ex combattenti e categorie assimilate.

La presente proposta, che tiene conto anche di una elaborazione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, non ha dimenticato le valutazioni, giustamente critiche, fatte in relazione all'elaborato predisposto nella precedente legislatura. Infatti, con la presente proposta, intendiamo dare prevalenza ai vantaggi economici, riducendo al minimo quelli di carriera, collegandoli tutti tassativamente alla cessazione del rapporto di impiego. Questo al fine di non creare — con promozioni « in sovrannumero », disancorate da obiettive valutazioni di merito e di attitudine — situazioni di disagio e di fondato malcontento per la inevitabile insorgenza di ulteriori ingiustizie.

Può essere che siffatta impostazione non soddisfi qualche caso singolo od anche di modesti gruppi di impiegati ex combattenti, ma devesi tenere conto che, nel corso di questi anni, si sono purtroppo sovrapposte leggi e legghine varie per questa o quest'altra categoria ed anche per piccoli gruppi di impiegati, per cui ricondurre tutto ad un ordine perfetto risulta oggi impossibile.

Al fine di raggiungere, per quanto possibile, parità di trattamento, il contenuto dell'articolo 1 tende a garantire, assomando ciò che, allo stesso titolo, è già stato concesso (in misura diversa da settore a settore), identica progressione giuridica agli effetti della

carriera ed identico beneficio economico, il tutto in stretta relazione con i meriti acquisiti nel periodo di guerra.

Gli articoli 2 e 3 ripropongono le norme atte a favorire l'esodo volontario, permettendo al dipendente, con tre scatti di stipendio o con la promozione, di godere un trattamento di pensione e di buonuscita quali sarebbero stati se avesse trascorso in servizio gli anni che, invece, gli vengono riconosciuti come beneficio.

L'ultimo comma dell'articolo 3, con le dovute ed indicate eccezioni, tende a soddisfare l'avvertita esigenza di una riduzione quantitativa degli organici.

Il fatto che tale riduzione viene prevista per le qualifiche iniziali deve essere inteso come il giusto avvio alla riqualificazione degli organici restanti o, come si dice oggi, al loro riassetto funzionale.

L'articolo 4 stabilisce la estensione dei benefici ai dipendenti degli enti locali, degli enti pubblici, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti ospedalieri.

L'articolo 5 fissa la decorrenza, ai fini economici, dei provvedimenti proposti.

Con l'articolo 6 vengono, infine, indicate le fonti di copertura per l'onere finanziario derivante al bilancio dello Stato.

Per tutti i motivi su esposti i proponenti si augurano che la presente proposta di legge possa essere rapidamente e unanimemente approvata.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I dipendenti civili dello Stato di ruolo e non di ruolo, compresi quelli delle amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, con la qualifica di ex combattente ed equiparata, possono chiedere, una sola volta, la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia od in internamento, ai fini dell'ammissione ai normali scrutini ai concorsi ed esami per la promozione alla qualifica su-

periore, e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e il conferimento della successiva classe di stipendio.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano a chi ha già goduto del medesimo beneficio in base alle leggi vigenti. I dipendenti ai quali siano stati riconosciuti benefici inferiori a quelli previsti nel presente articolo, possono chiedere la valutazione, qualora ne abbiano i requisiti, di quei periodi necessari al conseguimento di un trattamento complessivamente uguale a quello previsto dal primo comma.

Al personale civile dello Stato di ruolo e non di ruolo, che abbia trascorso, nel periodo 1940-1945, un periodo uguale o superiore a due anni, in posizione di trattenuto o richiamato alle armi, senza per questo essere stato in zona di operazioni, potrà chiedere, per una sola volta e sempre che non ne abbia già fruito, la valutazione di due anni ai fini di cui al primo comma del presente articolo.

#### ART. 2.

Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani e vedove di guerra, sono attribuiti, all'atto della cessazione del servizio, ai solo fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita o di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio o, se più favorevole, un aumento periodico di stipendio per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra o in prigionia o in internamento. Tali aumenti sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1.

Ai dipendenti di cui al precedente comma, che siano risultati idonei negli scrutini, nei concorsi o negli esami per il conferimento della qualifica superiore, all'atto della cessazione dal servizio può essere conferita, a loro richiesta, detta qualifica anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dal presente articolo, fermi restando quelli derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1.

#### ART. 3.

I dipendenti di cui all'articolo 1, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, questi ultimi ancorché non combattenti, vittime civili di guerra, orfani e vedove

di guerra, possono chiedere, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualunque sia la loro anzianità di servizio, il collocamento a riposo. L'amministrazione dovrà provvedere al collocamento a riposo dei richiedenti entro 6 mesi dalla presentazione delle domande.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra, di dieci anni con l'assorbimento dei benefici previsti dall'articolo 2.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale docente del personale rivestito di qualifiche dell'esercizio delle aziende autonome e dal personale che occupa posti unici di ruolo, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

#### ART. 4.

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente degli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, e dagli enti pubblici, ivi compresi gli enti pubblici economici e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri.

#### ART. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° ottobre 1968 per il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado, e dal 1° gennaio 1969, per il restante personale.

#### ART. 6.

Alle spese conseguenti all'applicazione della presente legge si provvederà in parte con gli stanziamenti per il personale iscritti e da iscriversi negli stati di previsione delle amministrazioni e aziende di Stato, anche ai sensi dell'articolo 53 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e in parte con le economie derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 3.